



PROVINCIA DI COMO

REGOLAMENTO PER LA NOMINA, COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI GARA PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI COMMISSARI.

REGOLAMENTO N. 044	
APPROVAZIONE	DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 28 DEL 21/06/2016
MODIFICA	DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N. 13 DEL 23/02/2021

Sommario

ART. 1 – PREMESSE	3
ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 3 – DEFINIZIONI	3
ART. 4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE E SEGGIO DI GARA: MODALITA' DI COSTITUZIONE	4
ART. 5 – DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEI COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA PER GARE DI LAVORI PUBBLICI.....	6
ART. 6 – [SOPPRESSO]	8
ART. 7 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE: ATTI DI GARA	9
ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI.....	9
ART. 9 – PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE.....	9
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	9

ART. 1 – PREMESSE

1. Il presente regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento ed i relativi compensi delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara degli appalti di lavori, servizi e forniture, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione alla luce della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza.

2. La predisposizione del presente documento è necessaria per effetto dell'art. 216 comma 12 del decreto legislativo 50/2016 in forza del quale fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ed effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

3. Occorre, pertanto, fissare regole di natura transitoria che assicurino un iter procedimentale legittimo, chiaro ed univoco nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di nomina, la composizione, i compiti ed i relativi compensi per i commissari delle Commissioni di gara, per lavori, servizi e forniture e si applica a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture ed alle concessioni affidate dalla Provincia di Como e dalla Stazione Unica Appaltante costituita presso la Provincia.

ART. 3 – DEFINIZIONI Commissione Giudicatrice.

1. Nel caso di appalti da aggiudicarsi con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. (di seguito "Nuovo Codice"), è nominata dal Dirigente del Settore Affari Generali o da suo delegato, su eventuale proposta del R.U.P., la commissione giudicatrice dell'appalto (di seguito semplicemente "Commissione"), che è costituita per i fini e secondo le modalità di cui all'art. 77 del medesimo codice.

Seggio di gara.

2. Nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95 comma 4 del codice, il Dirigente del Settore Affari Generali o il Responsabile della sua nomina il seggio di gara, costituito da personale interno all'amministrazione.

ART. 4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE E SEGGIO DI GARA: MODALITA' DI COSTITUZIONE

Commissione Giudicatrice

1. La commissione giudicatrice, fino all'istituzione dell'Albo di cui all'art. 78 del Nuovo Codice, è costituita preferibilmente da personale interno della Provincia. In caso di carenza in organico di specifiche professionalità o nel caso in cui ricorrano esigenze oggettive e comprovate si può fare ricorso a professionalità esterne secondo le modalità indicate successivamente.

2. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione, deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

3. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento, in maniera da garantire nel miglior modo possibile le necessarie competenze per la specifica

procedura di gara; tra i componenti della Commissione è individuato un Presidente; è inoltre prevista la nomina di un segretario della Commissione.

4. La commissione è presieduta, di norma, da un Dirigente della Provincia , tenendo conto dell'esperienza posseduta nel settore

5. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

6. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.

7. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

8. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile (1).

9. I commissari diversi dal presidente sono selezionati, di norma, tra i dirigenti e i funzionari della stazione appaltante che abbiano maturata esperienza specifica nel settore o materia oggetto dell'appalto. A comprova della specifica esperienza, al provvedimento di nomina deve essere allegato il curriculum del dipendente selezionato, ove lo stesso non sia già pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

10. L'accertata carenza di organico, è attestata dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente. In tal caso l'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. L'incarico è atto di accettazione.

11. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra dirigenti e funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 del nuovo codice e con preferenza dei dipendenti dei Comuni associati alla stazione unica appaltante, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

(1) Cause di esclusione di cui all'art. 51 del CPC: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

a) Professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di rose di candidati fornite dagli ordini professionali su richiesta della stazione appaltante in relazione alla singola gara;

b) Professori universitari di ruolo, nell'ambito di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza su richiesta della stazione appaltante in relazione alla singola gara.

c) Qualora sia necessaria la presenza in commissione di professionalità o specializzazioni possedute da soggetti non iscritti in albi professionali o non appartenenti ad Ordini o non presenti negli organici di ruolo delle Università operanti sul territorio, mediante indagine di mercato svolta anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici di social network (es linkedin o simili).

12. La scelta dei commissari esterni può avvenire unicamente fra le categorie e con le modalità di cui al precedente punto 11.

13. Il segretario non è un componente della commissione in quanto privo del diritto di giudizio e di voto e svolge esclusivamente funzioni di verbalizzazione e custodia della documentazione.

14. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione.

15. Le Commissioni sono nominate secondo criteri di rotazione, fatta salva la necessità di assicurare, in via prioritaria, la loro composizione sulla base delle competenze richieste dall'oggetto della procedura.

16. Il Presidente ed i commissari, all'atto dell'insediamento, devono sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione e conflitto d'interessi, anche potenziale (ai sensi dell'articolo 51 del Codice di Procedura Civile, dei commi 4, 5, 6 dell'articolo 77 del codice e dell'art. 35 bis del D. Lgs 165/2001 e secondo quanto previsto dal piano triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato dalla Provincia.

17. I membri delle Commissioni giudicatrici ed il segretario, attesa l'importanza e la delicatezza delle funzioni espletate, devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia nel rispetto della normativa vigente, dei patti d'integrità, dei regolamenti nonché del codice di comportamento.

18. I membri delle Commissioni giudicatrici ed il segretario devono mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.

19. La Commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata, al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari alla Provincia ed alla Stazione Unica Appaltante

Seggio di gara

1. Il Seggio di gara è composto da tre membri di cui due in qualità di testi.

2. I componenti del Seggio di gara sono scelti fra i dirigenti ed il personale della Provincia.

3. Il Dirigente (o suo delegato) svolge le funzioni di presidente del Seggio di gara.

4. Nel caso in cui si debba procedere alla valutazione dell'anomalia dell'offerta, il RUP può procedervi avvalendosi degli uffici o organismi tecnici o, qualora lo ritenga necessario per motivi inerenti la particolarità, importanza o complessità tecnica dei documenti da valutare, può richiedere di avvalersi della commissione di gara

ART. 5- DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEI COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA PER GARE DI LAVORI PUBBLICI

1. Nessun compenso è dovuto al personale interno componente della Commissione o del Seggio di gara o che svolge le funzioni di segretario della commissione o del seggio di gara, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.

2. Ai commissari esterni sarà riconosciuto un compenso secondo le modalità previste nei commi seguenti del presente articolo.

3. Le spese relative ai compensi spettanti ai componenti delle Commissioni sono inserite nel quadro economico dell'appalto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

4. I membri esterni delle commissioni di gara hanno diritto ad un compenso calcolato con applicazione dei parametri del decreto del 12 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2018 avente ad oggetto: "Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni di cui si riporta la tabella allegato A con riferimento al solo compenso massimo lordo:

APPALTI DI LAVORI - CONCESSIONI DI LAVORI

Importo a base di gara	Compenso lordo massimo *
inferiore o pari a 20.000.000 €	€ 8.000
superiore a 20.000.000 € e inferiore o pari a 100.000.000 €	€ 15.000
superiore a 100.000.000 €	€ 30.000

APPALTI E CONCESSIONI DI SERVIZI - APPALTI DI FORNITURE

Importo a base di gara	Compenso lordo massimo *
inferiore o pari a 1.000.000 €	€ 8.000
superiore a 1.000.000 € e inferiore a 5.000.000 €	€ 15.000
superiore a 5.000.000 €	€ 30.000

APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA

Importo a base di gara	Compenso lordo massimo *
inferiore o pari a 200.000 €	€ 8.000
superiore a 200.000 € e inferiore o pari a 1.000.000	€ 15.000
superiore a 1.000.000 €	€ 30.000

5. La misura del compenso sarà determinata per ogni singola gara nel provvedimento di nomina della Commissione, sulla base dell'importo e della complessità della procedura di aggiudicazione del contratto nonché con riguardo ad altri elementi della gara che influiscono direttamente sull'attività dei commissari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) il grado di complessità dell'affidamento;
- b) il numero dei lotti;
- c) il numero dei partecipanti;
- d) il criterio di attribuzione di punteggi;
- e) la tipologia dei progetti, per servizi e forniture.

6. I rimborsi spese saranno disposti sulla base della presentazione di apposite pezze giustificative. I rimborsi chilometrici saranno quantificati in 1/5 del costo medio della benzina pubblicati mensilmente dal MISE (Ministero dello sviluppo economico) sul sito web istituzionale.

ART. 6 [SOPPRESSO]

ART. 7 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE: ATTI DI GARA

1. La Commissione, può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed adotta le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri.
2. Qualora il Presidente o un componente della Commissione sia assente senza giustificazione per tre volte nel corso della procedura, lo stesso dovrà essere sostituito; anche nel caso in cui l'assenza sia causata da un grave ed oggettivo impedimento provato documentalmente, si procederà comunque alla sostituzione del componente.
3. La Commissione dovrà attenersi scrupolosamente ai criteri di valutazione individuato negli atti di gara, senza introdurre o fissare nuovi criteri non previsti negli atti di gara.
4. La Commissione di gara redige, per il tramite del segretario, con tempestività e completezza, il processo verbale della gara.
5. Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al RUP, sia al personale della Provincia, sia al personale dei Comuni associati alla Stazione Unica Appaltante che dovrà fornire piena collaborazione.
6. Il procedimento di gara si conclude con l'aggiudicazione provvisoria.
7. Il documento relativo all'aggiudicazione provvisoria insieme a tutti i verbali devono essere tempestivamente inviati al RUP o al Dirigente competente che curerà gli adempimenti successivi.

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle norme vigenti in materia.
2. La violazione degli obblighi del presente regolamento del personale interno integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio pertanto è fonte di responsabilità disciplinare nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
3. Restano ferme le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni dia luogo altresì a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente.

ART. 9 – PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Ai fini della più ampia diffusione il regolamento viene pubblicato sul sito web della Provincia.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione di approvazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 97 Costituzione;
- D. Lgs. n. 50/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
- D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- D.M. 143/2013 “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria”;
- Parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 29 settembre 2004